

IN QUESTO NUMERO

Sulla assimilabilità di acque meteoriche e acque reflue industriali

Carlo MELZI D'ERIL

**Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione
circoscrive il campo di applicazione della fattispecie**

Ginevra RIPA

La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico

Carlo RUGA RIVA

**Le sentenze in materia di reati ambientali presso il Tribunale di Milano
nel triennio 2015-2017: risultati e prospettive**

Camilla SANTORO - Chiara AZZALLIN

**Sequestro impeditivo anche per le persone giuridiche ex D.Lgs.
231/2001: un'interpretazione costituzionalmente orientata dal
"sapore" additivo**

Roberto LOSENGO

**La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili: in sede
di sequestro probatorio non sono necessarie consulenze o perizie.**

Giulia ROTA



Sequestro impeditivo anche per le persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001: un'interpretazione costituzionalmente orientata dal “sapore” additivo

Nota a [Cass. Pen., Sez. II, 20 luglio 2018 \(ud. 10 luglio 2018\) n° 34293](#),

Pres. Davigo, Rel. Rago, Ric. S. Srl

Preventive seizure of hindering nature also for legal entities pursuant to Legislative Decree 231/2001: a constitutionally oriented interpretation with the “taste” of an addition

*Note to judgment of the Criminal Court of Cassation, Dep. II, July 20, 2018 (hearing of July 10,
2018) No. 34293, Pres. Davigo, Rapp. Rago, Def. S. Srl*

di Roberto LOSENGO

Abstract. Nell'ambito di un procedimento per truffa in danno del GSE, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso il sequestro preventivo di natura impeditiva di tre serre fotovoltaiche, emesso direttamente nei confronti della persona giuridica sottoposta ad accertamento dell'illecito amministrativo, affermando l'applicabilità di tale istituto anche nel sistema del D.Lgs. 231/2001, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, di cui il commento esamina in senso critico la portata ed i limiti.

Abstract. In the context of a fraud proceedings against GSE, the Court of Cassation rejected the appeal against the preventive seizure of hindering nature of three photovoltaic greenhouses, issued directly to the legal entities submitted to ascertain the administrative offense, stating the applicability of this institute also within the Legislative Decree 231/2001 system, on the basis of a constitutionally oriented interpretation, of which the comment critically examines the scope and the limits.

Parole chiave: sequestro preventivo; impeditivo; responsabilità persona giuridica; interpretazione; Costituzione

Key words: preventive seizure; hindering; liability of the legal entity; interpretation; Constitution



SOMMARIO: 1. La vicenda fattuale e processuale. – 2. I due sequestri e, in particolare, il sequestro impeditivo applicato nei confronti della persona giuridica. – 2.1. La statuizione della Corte di Cassazione sull'applicabilità del sequestro impeditivo, in forza del richiamo generale dell'art. 34 D.Lgs. 231/2001 (e la correlativa censura alla Relazione ministeriale). – 3. Sequestro impeditivo e misure interdittive: un'incompatibilità vera o "interpretabile"? – 3.1. Sequestro impeditivo ed autonomia della posizione della persona giuridica. – 3.2. Il diverso regime dei presupposti indiziari in materia cautelare. – 4. L'interpretazione sistematica e l'interpretazione costituzionalmente orientata. – 4.1. Tra interpretazione letterale e interpretazione storico – sistematica. – 4.2. L'interpretazione costituzionalmente orientata

1. La vicenda fattuale e processuale.

La Corte di Cassazione è stata investita dal ricorso avanzato dalla società S., attiva nel settore dell'energia fotovoltaica, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trani, con cui era stato rigettato il gravame avverso il sequestro preventivo di tre impianti, nonché di una somma di denaro corrispondente all'ingiusto profitto che sarebbe stato percepito dalla persona giuridica attraverso condotte asseritamente fraudolente in danno del GSE (Gestore dei Servizi Economici del Ministero dello Sviluppo Economico).

Nella specie, l'ipotesi accusatoria riguardava l'inosservanza dell'obbligo di coltivazione continuativa di piante, durante tutta la durata di erogazione degli incentivi, nell'ambito delle c.d. "serre fotovoltaiche" (ovvero serre in cui il rivestimento superiore è costituito da moduli fotovoltaici).

In base alla prospettazione del decreto di sequestro, le tre serre fotovoltaiche sarebbero state dedicate solo apparentemente alla coltivazione agricola ed alla floricultura, con conseguente induzione in errore del GSE all'atto della stipula delle convenzioni con cui erano state riconosciute, e conseguentemente versate, le tariffe incentivanti previste dal Secondo Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007).

Il ricorso della società affermava, invece, l'insussistenza di una specifica tariffa incentivante per le "serre fotovoltaiche", che non costituirebbero, pertanto, un'autonoma categoria nel sistema del Secondo Conto Energia, e dunque non sarebbero assoggettabili ad ulteriori o specifici requisiti; il ricorrente sosteneva inoltre che il requisito della "dedizione" delle serre alle coltivazioni agricole o alla floricultura, ricavabile dalle Linee Guida del GSE dell'aprile 2009 e dal D.M. 6 agosto 2010, non dovesse in ogni caso essere interpretato come costante presenza di piante in crescita, presupposto che rappresenterebbe – ad avviso della difesa – una dinamica del tutto estranea al settore.



La Corte di Cassazione, sul punto, ha respinto il ricorso, evidenziando come le disposizioni del D.M. 6 agosto 2010 costituiscano a tutti gli effetti un'interpretazione autentica del Secondo Conto Energia, con validità *ex tunc* (ed in ogni caso, già vigente, prima delle violazioni in contestazione): tale norma ha specificamente disciplinato la casistica delle serre fotovoltaiche, prevedendo che esse devono essere “dedicate” alla coltivazione agricola.

I giudici di legittimità, pertanto, richiamando *per relationem* la motivazione del Tribunale, hanno ritenuto che sussistesse il *fumus* del reato di truffa aggravata, risultando che le serre non avessero la funzione agricola costituente requisito essenziale per accedere all'incentivo, e che, sin dall'epoca della stipula delle convenzioni, i ricorrenti fossero ben consci che l'obbligo di destinare le serre a detta funzione non sarebbe stato osservato.

2. I due sequestri e, in particolare, il sequestro impeditivo applicato nei confronti della persona giuridica

Come accennato, il decreto ablativo riguardava sia gli importi costituenti il profitto del reato, rappresentato dalla sommatoria delle tariffe incentivanti e della cessione – ritiro dedicato (RID) – dell'energia al GSE (sequestro che, per quanto non specificato nella sentenza, ricade dunque nella previsione dell'art. 19 D.Lgs. 231/2001), sia le tre serre fotovoltaiche, rispetto alle quali la misura era stata applicata nelle forme del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p., direttamente nei confronti della società titolare degli impianti (il cui legale rappresentante, si deduce dalla motivazione, non risultava sottoposto ad indagine).

Solo per cenno riportiamo che la Corte ha annullato, in parte, il sequestro del profitto, applicato sull'intera somma percepita dalla ricorrente a titolo di RID, senza tener conto del fatto che il GSE avesse venduto l'energia elettrica ritirata dalla società, ricavandone un guadagno, il cui ammontare doveva essere scorporato per la determinazione del profitto (ciò in base al consolidato indirizzo in base al quale nell'ambito di un “reato in contratto” – quale quello in contestazione – il profitto confiscabile deve essere calcolato al netto dell'utilità conseguita dal danneggiato).

Per quanto, invece, concerne il sequestro impeditivo applicato sulle serre, la Corte (ed è questo l'elemento di significativa novità portato dalla sentenza) ha rigettato il ricorso, con il quale la società aveva rilevato come nel D.Lgs. 231/2001 non sia previsto il sequestro preventivo con finalità impeditive, ma esclusivamente il sequestro del prezzo o del profitto del reato (anche per equivalente) ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 53; norma, quest'ultima, che richiama solo le disposizioni procedurali dell'art. 321, commi 3, 3 bis e 3 ter c.p.p., senza far menzione del comma 1.



2.1. La statuizione della Corte di Cassazione sull'applicabilità del sequestro impeditivo, in forza del richiamo generale dell'art. 34 D.Lgs. 231/2001 (e la correlativa censura alla Relazione ministeriale)

Nell'esordio della motivazione sul ricorso avanzato avverso il sequestro preventivo degli impianti, la Corte, in effetti, rammenta che l'art. 53 D.Lgs. 231/2001 non contempla l'ipotesi del sequestro preventivo a mente dell'art. 321, comma 1 cpp.

Rileva, inoltre, la Corte che l'assetto testuale del D.Lgs. 231/2001 è “*coerente con quanto si legge nella Relazione ministeriale*” di cui viene riportato per esteso il richiamo al § 17, ove espressamente è affermato che il “*sequestro preventivo in senso proprio [...] è da ritenersi ipotesi non applicabile nella specie*”.

Nella Relazione si illustra che l'inapplicabilità del sequestro preventivo impeditivo è stata stabilita dal legislatore delegato in quanto esso risulterebbe incompatibile con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche (mentre tale incompatibilità non sarebbe prefigurabile rispetto al sequestro del prezzo o del profitto, nonché al sequestro conservativo, di cui pertanto è stata ribadita, nel Decreto, la natura di cautela autonoma rispetto alle suddette misure interdittive)¹.

Ci troviamo dunque di fronte, per stessa “ammissione” della motivazione, ad una *voluntas legis* molto chiaramente espressa, sia attraverso lo strumento testuale (che è inequivoco nell'indicare quali commi dell'art. 321 cpp siano da intendersi richiamati, e quali no), sia attraverso lo strumento interpretativo costituito dalla Relazione.

Purtuttavia, la sentenza in commento ritiene che tale volontà legislativa non sia condivisibile o che, quantomeno, consenta una diversa lettura atta a mantenere un autonomo raggio d'azione del sequestro impeditivo, sì da applicare la misura direttamente nei confronti della persona giuridica.

Sul punto, la decisione della Corte manifesta, senza giri di parole, il proprio atteggiamento critico (nel senso etimologico del termine) rispetto alla Relazione ministeriale, proponendosi di verificare se “*sia fondata*” l'affermazione – desunta dal testo della Relazione stessa, sopra rammentato – per cui la funzione cautelare assolta dal sequestro impeditivo (prevenire le conseguenze della libera disponibilità della cosa pertinente al reato) non sarebbe compatibile rispetto alle misure interdittive.

¹ Sin dalle prime pubblicazioni apparse a commento del Decreto, i commentatori hanno richiamato il contenuto della Relazione a conferma della non applicabilità del sequestro impeditivo; ad esempio, S. GENNAI – A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato*, Milano 2011, p. 247, laddove si evidenzia che il sequestro preventivo non era previsto dalla legge delega, ma il legislatore l'ha introdotta non ravvisando incompatibilità rispetto al sistema delle misure interdittive, salvo appunto il caso del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 cpp.

Nello stesso senso, si veda C. BONZANO, *Il procedimento penale a carico degli enti: restano incerti i confini per l'applicazione delle norme in materia di sequestro preventivo*, in *Diritto Penale e Processo*, 2007, p. 942.; maggiormente possibilista, nel senso di individuare una coesistenza del sequestro impeditivo nel caso in cui occorra eliminare il rischio di difesa sociale derivante dalla perdurante disponibilità di cose pertinenti il reato, P. MOSCARINI, *Le cautele interdittive penali contro gli enti*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2003, p. 1106.



Ebbene, la Corte ritiene, a fronte di un articolato ragionamento interpretativo, che tale affermazione sia in concreto infondata, in quanto la paventata incompatibilità potrebbe ravvisarsi solamente nel caso in cui la misura interdittiva spieghi il medesimo effetto del sequestro che colpisca la *res* pertinente al reato.

A contrasto di tale lettura, sono evidenziate plurime ragioni per cui il campo di applicazione del sequestro impeditivo non coincide con le misure interdittive.

In primo luogo, si pone in luce il carattere temporaneo della misura interdittiva (salva l'ipotesi dell'interdizione definitiva), mentre gli effetti del sequestro permangono in caso di condanna, convertendosi in confisca.

Secondariamente, la misura interdittiva paralizza l'impiego del bene "criminogeno" solo in via indiretta, mentre il sequestro e la successiva confisca colpiscono il bene direttamente, eliminando in via definitiva il pericolo che possa essere destinato alla commissione di ulteriori reati.

Va cioè riconosciuta al sequestro – ad avviso della Corte – una selettività che manca alla misura interdittiva, in quanto la misura reale adempie allo scopo di sottrarre il bene alla disponibilità dell'ente (mentre, in ipotesi di applicazione della misura interdittiva, il bene potrebbe mantenere la propria pericolosità, ad esempio perché impiegato dalla società in rami di attività non colpiti dall'interdittiva, o in quanto ceduto a terzi che possano continuare ad utilizzarlo).

Conclusivamente, la sentenza sancisce che il sequestro preventivo impeditivo può essere disposto anche (e direttamente) nei confronti delle persone giuridiche, nell'ambito del procedimento ex D.Lgs. 231/2001, dato che *"si tratta di un istituto generale (in quanto previsto nel codice di procedura penale) che non trova ostacolo di natura logico-giuridica ad essere applicato anche agli enti, proprio perché il pericolo di sovrapposizione paventato nella Relazione ministeriale non è ipotizzabile"*.

Per tale motivo, la norma che consente di applicare il sequestro preventivo "mutuato" dall'art. 321, comma 1 c) dovrebbe rinvenire nella generale disposizione dell'art. 34 D.Lgs. 231/2001, la quale, come noto, dispone che nel procedimento nei confronti dell'ente si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Va rilevato, però, che il lemma *"in quanto compatibili"* non può essere interpretato come un indiscriminato "lasciapassare" di ciascun istituto del codice rito nel sistema della responsabilità delle persone giuridiche, dovendo essere verificata puntualmente la tenuta del sistema stesso rispetto a ciascuno strumento (tanto più se fortemente incisivo, come quello cautelare)².

²Così C. SANTORIELLO, Quando il giudice si sostituisce al legislatore, anzi lo esautorata: una "strana e pericolosa" decisione in tema di sequestro impeditivo nei confronti degli enti collettivi, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, 7-8, laddove evidenzia che il rinvio previsto dagli artt. 34 e 35 D.Lgs. 231/2001 è strettamente subordinato all'effettiva valutazione di compatibilità rispetto al sistema della responsabilità amministrativa della persona giuridica, richiamando, ad esempio, le note decisioni che hanno escluso l'applicabilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti.



Appare dunque opportuno esaminare più approfonditamente il tema sollevato dalla Corte circa la (non) incompatibilità del sequestro preventivo impeditivo rispetto alle misure interdittive e gli effetti – anche a livello di onere probatorio in fase cautelare – che comporterebbe l'inserimento di tale istituto nel sistema del D.Lgs. 231/2001.

3. Sequestro impeditivo e misure interdittive: un'incompatibilità vera o "interpretabile"?

Riservando al paragrafo conclusivo la questione dei criteri ermeneutici (e dell'affermata adozione, nel caso di specie, di un'interpretazione costituzionalmente orientata), veniamo ai contenuti della motivazione, che paiono in effetti cogliere nel segno laddove prospettano le diverse caratteristiche del sequestro preventivo e delle misure cautelari interdittive (il che è vero anche solo avendo riguardo alla diversa collocazione di tali misure nel procedimento nei confronti dell'individuo).

Delle ragioni esposte dalla Corte a sostegno della "non sovrapposibilità" degli effetti dei due istituti, appare maggiormente convincente la seconda (la portata selettiva del sequestro) rispetto a quella del carattere cronologico.

La affermata natura "tendenzialmente definitiva" del sequestro, destinato a convertirsi in confisca, infatti, trova maggiore rispondenza nella pratica rispetto a quelle figure che sono – per previsione normativa – destinate a convertirsi in confisca per previsione obbligatoria.

Così, dunque, è per il profitto sequestrato ai sensi dell'art. 19 o, ad esempio, per gli automezzi sottoposti a cautela in base al disposto dell'art. 259 D.Lgs. 152/2006.

La prassi applicativa prospetta, invece, una realtà di tendenziale "cedevolezza" del sequestro impeditivo, anche nel corso delle indagini, qualora siano cessate quelle condizioni che determinano l'insorgere la "criminogenicità" del bene, non tanto perché la *res* sia pericolosa in sé, quanto perché ne è illecito il suo impiego.

Si pensi, ad esempio, ad un impianto di trattamento di rifiuti che venga utilizzato con modalità non conformi a generare il prodotto di recupero poi commercializzato come materia prima secondaria, oppure ad un sito di stoccaggio ove siano depositati rifiuti non previsti dall'autorizzazione.

In tal caso, il bene o il sito sono un oggetto "neutro" (cosiccome, venendo al caso di specie, sono "neutre" le serre fotovoltaiche); ciò che li rende pericolosi, in termini di agevolazione della commissione del reato o di protrazione delle conseguenze è l'impiego non conforme alla legge che di essi, in ipotesi, venga fatto.

Nel caso in cui, a fronte di modifiche organizzative, gestionali o strutturali, il bene sia riportato a condizioni di uso lecite, verranno meno le ragioni di cautela e lo stesso Pubblico Ministero potrà disporre la revoca del sequestro.



Più pregnante appare, invece, la questione circa la diversa portata selettiva del sequestro rispetto alla misura interdittiva, e ciò (letto in chiave difensiva) anche al fine di individuare un trattamento cautelare maggiormente adeguato e proporzionato per la persona giuridica sottoposta ad indagine.

Se, infatti, la cautela apposta sul bene è sufficiente per prevenire la commissione di ulteriori condotte non conformi, la misura reale potrà considerarsi di per sé sufficiente alle finalità prevenzionistiche, senza necessità di pervenire a misure interdittive, che comportano ben più gravose conseguenze, anche per la loro incidenza extrapenale (ad esempio, per quanto riguarda i riflessi sui requisiti di partecipazione a gare pubbliche).

Vero è che, nella prassi (soprattutto in materia ambientale), la questione non ha sinora trovato terreno fertile, in quanto il sequestro – pur venendo a colpire un bene aziendale – viene sovente applicato “formalmente” nei confronti del legale rappresentante dell’azienda che si trovi ad essere sottoposto individualmente all’indagine (o comunque nell’ambito di procedimenti che vedono contestualmente “indagati” sia la persona fisica che la persona giuridica).

La stessa sentenza in commento ne dà atto, evidenziando come nulla vieti di disporre il sequestro impeditivo nei confronti della persona fisica che utilizzi il bene “criminogeno” di proprietà dell’ente, che dunque, sia pure in modo indiretto, ne viene ad essere privato: si tratta però, afferma la Corte, di una “*possibilità che va ritenuta aggiuntiva o alternativa, ma non sostitutiva*”.

3.1. Sequestro impeditivo ed autonomia della posizione della persona giuridica

La soluzione adottata dalla Corte, dunque, postula una valorizzazione dell’autonomia della posizione dell’ente – anche quale destinatario di misure cautelari reali – rispetto a quella della persona fisica che sia in rapporto organico con essa, in virtù del ruolo di direzione ed amministrazione ricoperto.

In tal senso, la decisione appare in linea con l’orientamento di legittimità che – basandosi sul dettato dell’art. 8 D.Lgs. 231/2001 – sancisce, appunto, l’autonomia del titolo di responsabilità dell’ente, pur presupponendo l’accertamento della commissione di un reato; ipotesi che, in base alla Relazione ministeriale al Decreto, può ricorrere nel caso di mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato, indicata quale fenomeno tipico della responsabilità d’impresa.

Sul punto, è interessante rammentare (anche per i principi espressi in tema di criteri di interpretazione, su cui torneremo nel paragrafo conclusivo) la nota sentenza Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2013, n° 20060, che ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica di Milano, annullando con rinvio una sentenza con cui era stata esclusa la responsabilità amministrativa derivante da reato contestata in capo ad un istituto di credito, quale “automatica” conseguenza dell’assoluzione del funzionario imputato.



Il principio è stato poi richiamato incidentalmente da Cass. Pen., S.U., 13 marzo 2015, n° 11170 e più diffusamente dalla sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2016, n° 28299, pur temperandolo nei seguenti termini: *“la scelta operata dal legislatore del 2001 non è stata a favore di una totale autonomia, in quanto sebbene non possa parlarsi di una vera e propria responsabilità ‘di rimbalzo’ rispetto a quella della persona fisica, deve riconoscersi che a questa resta fortemente appoggiata, nel senso che non può prescindersi dall'esistenza di un reato commesso da una persona fisica. La responsabilità dell'ente è autonoma da quella della persona fisica, ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato”*.

Ed ancora, precisa la Corte, *“quando si parla di autonomia ciò che deve precedere, in via pregiudiziale, l'accertamento della responsabilità dell'ente è sì il reato, ma inteso come tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antigiuridicità oggettiva, con esclusione della sua dimensione psicologica”*: non è necessario, dunque, che il reato sia accertato anche in termini di dolo (al che osterebbe, nell'ipotesi delineata dall'art. 8, proprio la mancata individuazione del responsabile), mentre è indispensabile che sia accertata quantomeno la categoria di soggetti a cui l'autore del reato appartenga (apicale o soggetto sottoposto a vigilanza), con conseguente applicazione dei diversi criteri di imputazione del reato all'ente e del relativo regime probatorio.

Sotto un diverso profilo, la prospettata adozione (in via aggiuntiva o alternativa) del sequestro del bene aziendale nei confronti della persona fisica potrebbe trovare dei limiti in quell'orientamento di legittimità che, pur espresso in materia di reati tributari, esclusi dal novero di quelli presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 – si fa riferimento alla nota sentenza Cass. Pen., S.U., 30 gennaio 2014, n° 10561 – ha affermato che il rapporto organico tra un ente ed il proprio amministratore non è suscettibile di fondare la confisca (in quel caso, per equivalente) ed ha parimenti escluso che nel sistema degli illeciti amministrativi derivanti da reato la persona giuridica possa essere considerata “concorrente” del reato commesso dalla persona fisica; di converso, come noto, la stessa sentenza ha affermato la sottoponibilità a sequestro ed a confisca – intesa come confisca diretta – del denaro che sia nella disponibilità della persona giuridica.

La prospettazione dell'applicazione in via diretta all'ente del sequestro (nel caso in esame, impeditivo), potrebbe, insomma, obbedire sia a criteri sistematici (in quanto la persona giuridica è da intendersi come titolare di un autonomo titolo di responsabilità), sia di maggior pertinenza del bene aziendale alla persona giuridica che ne è titolare, senza necessariamente passare dalla “interposizione” della persona fisica indagata.

3.2. Il diverso regime dei presupposti indiziari in materia cautelare

Ciò detto, anche se alcune ragioni potrebbero condurre a condividere gli argomenti della Corte circa il diverso ambito ricoperto dalle misure interdittive e dal sequestro impeditivo, è proprio la stessa differenza tra gli istituti che porta a considerare con estrema prudenza gli effetti “additivi”



dell'applicazione di tale sequestro direttamente all'ente, che non pare possa essere affidato *sic et simpliciter* al generale richiamo all'art. 34 del Decreto.

L'applicazione nei confronti degli enti del sequestro preventivo impeditivo condurrebbe infatti – avuto a mente l'orientamento prevalente della giurisprudenza sul punto – ad una fattiva “semplificazione” dei presupposti per l'adozione di misure cautelari verso l'ente rispetto all'applicazione di misure interdittive: anche la stessa sentenza in commento, infatti, nella parte relativa al sequestro finalizzato alla confisca del profitto, rammenta ed aderisce (sconfessando un arresto minoritario) al principio in base al quale, per l'adozione della misura cautelare reale, non è necessaria la verifica circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, invece indispensabile per le misure interdittive (cfr., in termini, Cass. Pen., Sez. II, 6 ottobre 2014, n° 41345; *contra*, nel senso di richiedere la sussistenza di un “*fumus delicti* allargato”, Cass. Pen., Sez. VI, 10 settembre 2012, n° 34505)³.

La circostanza che l'applicabilità in via estensiva del sequestro preventivo impeditivo non abbia certamente effetti neutri rispetto all'intero sistema cautelare del D.Lgs. 231/2001 impone pertanto di valutare adeguatamente, rispetto all'istituto in questione, il valore dell'inciso “*in quanto compatibili*”, tenendo necessariamente conto del fatto che il Legislatore, escludendo testualmente la praticabilità di tale applicazione, ha già implicitamente risolto (in senso negativo) la questione.

Il che conduce, necessariamente, ad interrogarsi sul fondamento dell'interpretazione dichiaratamente adeguatrice prospettata dalla Cassazione nel propugnare, invece, tale estensione.

4. L'interpretazione sistematica e l'interpretazione costituzionalmente orientata

Conscio, si deve supporre, della portata innovativa della lettura proposta e dell'aperta contrapposizione dialettica assunta rispetto al dettato della Relazione ministeriale, l'estensore della sentenza si perita di sottolineare di essere necessariamente pervenuto a tale lettura in via ermeneutica, e segnatamente mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che sola potrebbe fugare “*dubbi di costituzionalità che sorgerebbero laddove si volesse teorizzare per l'ente un regime privilegiato rispetto a quello generale del codice di rito e, quindi, privare la collettività di un formidabile ed agile strumento di tutela finalizzato ad eliminare dalla circolazione beni criminogeni*”.

Affermazione che porta l'attenzione su un tema particolarmente sentito, anche con riguardo alla recente legislazione ambientale, ovvero la portata ed i limiti della attività interpretativa del Giudice

³ C. SANTORIELLO, *op. cit.*, rileva, sul punto, che la decisione della Corte non può considerarsi “innocua”, prospettando che l'orientamento espresso dalla sentenza sottenda l'obiettivo di alleggerire l'onere probatorio per il Pubblico Ministero in sede di richiesta di misure cautelari.



rispetto al testo normativo e, correlativamente, all'incidenza del "formante giurisprudenziale" sull'assetto del diritto vivente⁴.

Inoltre, dato che appunto, e dichiaratamente, la sentenza afferma trattarsi di un'interpretazione *secundum constitutionem*, occorre soffermarsi a considerare se una diversa lettura – ovvero quella che deriverebbe dall'interpretazione testuale del dettato normativo – possa considerarsi effettivamente contraria ai principi fondamentali (e per i motivi esposti nella sentenza).

4.1. Tra interpretazione letterale e interpretazione storico - sistematica

Sotto il primo profilo, è ben ovvio che nel caso di specie non si sta trattando dell'interpretazione di una norma incriminatrice, e dunque siano propriamente evocabili i profili di discussione che hanno recentemente rappresentato la possibile lesione del principio costituzionale di legalità.

Purtuttavia, non lascia insensibili leggere, in una sentenza di legittimità, una tanto manifesta espressione di "potestà di giudizio" sull'assetto testuale della norma e sulla sua "interpretazione autentica" costituita dalla Relazione ministeriale (si è detto, in chiari termini di valutazione di fondatezza o meno della stessa).

E ciò, sia detto con chiarezza, al di là della soluzione giuridica della questione, che – come già accennato – appare per il vero per molti versi condivisibile sia nei termini di ragionamento, che negli esiti; si tratta, propriamente, di una questione di metodo circa i limiti stessi dell'interpretazione che, se travalicati, rischiano di risolversi in una "addizione" normativa che dovrebbe invece considerarsi sottratta al potere giurisdizionale.

Il punto, allora, è questo: il testo dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001 dice, in modo per nulla oscuro, quali commi dell'art. 321 cpp debbano intendersi richiamati (e, per buona logica, gli altri devono essere esclusi), quindi compie una pacifica operazione di deroga, o limitazione, rispetto al dettato generale dell'art. 34D.Lgs. 231/2001.

A scanso di ogni equivoco, la Relazione ministeriale spiega in termini altrettanto inequivoci (al di là della condivisione del contenuto) che il Legislatore ha propriamente ritenuto il sequestro impeditivo non compatibile rispetto alla disciplina della responsabilità degli enti.

Abbiamo, dunque, una *voluntas legis* espressa in termini "granitici", rispetto alla quale il principio di diritto espresso della Cassazione appare, *prima facie*, scarsamente conciliabile rispetto ad un'interpretazione testuale, in particolare se vista in chiave teleologico soggettiva (tenendo cioè a mente la volontà espressa dall'ufficio legislativo che ha elaborato la disposizione).

⁴ Sul tema del formante giurisprudenziale nell'interpretazione dei delitti introdotti dalla L. 68/2015 si veda, volendo, C. MELZI D'ERIL – R. LOSENGO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione costretta a fare il legislatore*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 3-4/2016, p. 472.



In tal senso, la sentenza poc'anzi citata con riguardo all'art. 8 D.Lgs. 231/2001 (Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2013, n° 20060) aveva “spezzato una lancia” in favore di tale criterio, rilevando espressamente in motivazione: *“È vero che sui criteri di interpretazione della legge, cristallizzati nella norma contenuta nell'art. 12 delle preleggi, non vi è uniformità, ma non può essere messo in dubbio il criterio teleologico di natura soggettiva, e cioè il ruolo non indifferente che nell'attività ermeneutica deve svolgere l'indagine sull'intenzione concretamente perseguita dal Legislatore storico con l'emanazione della legge”* (ed in tal senso schierandosi in senso critico rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite del 26 novembre 2009, n° 5385, che invece aveva affermato il primato dell'interpretazione teleologica oggettiva).

Successivamente, però, la giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza delle Sezioni Unite sul tema della portata delle valutazioni nel reato di falso in bilancio (Cass. Pen., S.U., 31 marzo 2016, n° 22474) ha “bollato” come *“eccessiva enfaticizzazione”* lo strumento ermeneutico dell'interpretazione letterale, relegata a (pur indispensabile) *“passaggio funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legislativo”*, e si è correlativamente espressa in termini lapidari per la sostanziale irrilevanza della volontà del “compilatore” della legge: *“È certamente corretto l'assunto per il quale, in base all'art. 12 delle preleggi, ‘nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e l'intenzione del Legislatore’; tuttavia non può certo negarsi che proprio l'intenzione del Legislatore deve essere ‘estratta’ dall'involucro verbale (‘le parole’), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete. Che poi detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa (come correttamente sostiene la sentenza G.⁵), è fuori di dubbio”*.

Ben vero che la questione affrontata dalle Sezioni Unite era ben più controversa e di non facile soluzione, dato che il Legislatore, attraverso l'espunzione della concessiva “ancorché”, aveva lasciato più di un dubbio semantico, letto in termini diametralmente opposti dalla più autorevole dottrina⁶ (e del resto, persino in sede di lavori parlamentari era emersa una inopinata “abdicazione” rispetto alla successiva lettura giurisprudenziale del precetto).

Nel caso in esame, invece, anche senza voler enfatizzare l'interpretazione letterale, il disposto dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001 e la prospettazione del “compilatore” appaiono univoci.

Si può dunque effettivamente ritenere, in adesione al dettato delle Sezioni Unite, che rispetto a tale interpretazione si contrapponga una *“volontà statuale, finalisticamente intesa”*, che imponga una

⁵ Il riferimento è alla sentenza Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n° 890, che aveva generato il contrasto rispetto all'orientamento che aveva invece affermato la sopravvenuta irrilevanza penale del c.d. “falso valutativo” (Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n° 33774).

⁶ Per un diffuso commento ai profili dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite si veda [F. MUCCIARELLI, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi](#), in *Diritto Penale Contemporaneo, Rivista trimestrale* 4/2016, p. 174



lettura diversa, ed inclusiva, del sequestro impeditivo in forza dell'estensione di cui all'art. 34 del Decreto 231?

Come accennato, a livello sistematico possono essere individuati diversi fattori che potrebbero deporre a favore dell'applicabilità del sequestro impeditivo all'ente, quale portatore in via autonoma di un titolo di responsabilità.

Resta però oggettivamente dubbio se la compresenza di tali fattori sia adeguata a scalfire un testo di legge che pone dei ben chiari "paletti", per lo specifico istituto del sequestro preventivo, rispetto al richiamo generale al codice di procedura penale.

4.2. L'interpretazione costituzionalmente orientata

Per il vero, la sentenza in commento affronta, per altro verso, la questione dell'interpretazione, evidenziando, appunto, che essa rappresenterebbe l'unica via per pervenire ad una lettura della norma *secundum constitutionem*.

La dottrina costituzionalistica evidenzia che lo strumento dell'interpretazione adeguatrice è stato, a partire dagli anni '90 (e segnatamente dalla sentenza Corte Cost. n° 456 del 19 luglio 1989), sempre maggiormente devoluto ai giudici "comuni" in via, per così dire, di "prevenzione" rispetto alla sottoposizione alla Consulta di questioni incidentali di legittimità costituzionale (che verrebbero dichiarate inammissibili nel caso in cui il rimettente non abbia preliminarmente assolto, o l'abbia fatto in modo inadeguato, l'onere di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione)⁷.

Ciò, in base all'assunto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 356 del 14 ottobre 1996, secondo cui *"le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice decida di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali"*.

Il giudice viene quindi gravato di una sorta di onere motivazionale "controfattuale" in chiave costituzionale, dovendo verificare se vi sia un risultato ermeneutico compatibile con la Carta fondamentale, scartando le soluzioni che appaiano in contrasto con essa, suscitando dubbi di costituzionalità da cui, invece, la soluzione prescelta si manifesta (o dovrebbe manifestarsi) esente.

Ed appunto, la sentenza in commento appalesa espressamente il proprio dubbio di incostituzionalità, rilevando tale contrasto rispetto ai principi fondamentali nel *"regime privilegiato"* che sarebbe

⁷L. [IANNUCCELLI, L'interpretazione secundum constitutionem tra Corte Costituzionale e giudici comuni](#), nota sul Seminario "Corte Costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici", Roma, Palazzo della Consulta, 6 settembre 2009; [A. BONOMI, Il dovere del giudice di ricercare l'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata vanifica i requisiti della manifesta infondatezza?](#), Osservatorio dell'Associazione Italiana Costituzionalisti, ottobre 2013.



ravvisabile in capo all'ente ed al fatto che la collettività verrebbe privata *“di un formidabile ed agile strumento di tutela finalizzato ad eliminare dalla circolazione beni criminogeni”*.

Entrambi i profili, delineati in via innovativa dalla decisione, appaiono meritevoli di ampia riflessione (o meglio, rimediazione), proprio con riguardo all'essenza ed effettività del preteso *vulnus* costituzionale.

Quanto all'affermato regime di privilegio per l'ente, la soluzione ermeneutica proposta pare, infatti, non collimare rispetto all'autonomia del regime di responsabilità dell'ente ed al suo ruolo che, per definizione, è di “non concorrente” nel reato (ma solo soggetto alla responsabilità amministrativa derivata); in secondo luogo, come accennato nel precedente paragrafo, la previsione del sequestro preventivo impeditivo potrebbe risolversi in senso addirittura più favorevole per l'ente, in quanto la misura reale sul bene “criminogeno” potrebbe porsi come alternativa meno gravosa rispetto alle misure interdittive, che incidono maggiormente sull'esercizio dell'attività aziendale (se del caso, dunque, il dubbio di disparità dovrebbe sollevarsi in senso inverso, in quanto l'assenza dello strumento del sequestro finisce per esporre la persona giuridica ad una misura impeditiva più “draconiana”).

Quanto, invece, alla prospettata carenza di uno strumento di tutela in favore della collettività, tale aspetto sembra oggettivamente incidere su scelte di difesa sociale attinenti ad aspetti di politica criminale, che è bene rimangano di esclusiva competenza del Legislatore.

Non possiamo allora che auspicare che la giurisprudenza ritorni sul punto o che, *de iure condendo*, il legislatore stesso tenga conto dei rilievi – molti dei quali non peregrini – sollevati dalla pronuncia, delineando però con certezza i presupposti che debbano sottendere all'eventuale adozione del sequestro impeditivo nell'ambito del sistema del D.Lgs. 231/2001, quanto alla verifica degli indizi di colpevolezza rispetto alla posizione della persona giuridica.